

- I presupposti che consentivano di basarsi sull'articolo 215 TFUE non erano soddisfatti perché non vi era una valida decisione ai sensi del Capo 2 del Titolo V del TUE.
 - Mancavano collegamenti sufficienti per invocare l'articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere in cui è incorso il Consiglio.
- Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell'attuare gli atti impugnati era essenzialmente quello di ingraziarsi l'attuale regime ucraino (in modo che l'Ucraina stringa legami più forti con l'Unione europea) e non quello di realizzare gli obiettivi o i motivi espressi negli atti impugnati.
3. Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte del Consiglio.
- Le «motivazioni» adottate negli atti impugnati a sostegno dell'inserimento del ricorrente (oltre ad essere errate) sono standardizzate, inadeguate e non sufficientemente dettagliate.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri indicati per l'inserimento di una persona nell'elenco.
5. Quinto motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione in cui è incorso il Consiglio nell'includere il ricorrente negli atti impugnati. Il Consiglio, effettuando una nuova designazione del ricorrente nonostante il netto divario tra le «motivazioni» e i criteri di designazione rilevanti, è incorso in un errore manifesto.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio, tra l'altro, non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima della nuova designazione e il ricorrente non ha avuto un'equa o congrua possibilità di correggere errori né di presentare informazioni sulla sua situazione personale.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché, tra l'altro, le misure restrittive costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata di tali diritti.

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Sky/EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

(Causa T-288/17)

(2017/C 231/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sky plc (Isleworth, Regno Unito) (rappresentante: J. Barry, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Parrot Drones (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Parrot SKYCONTROLLER» — Domanda di registrazione n. 13 107 842

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 marzo 2017 nel procedimento R 457/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente ricorso e del procedimento dinanzi all'Ufficio.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Stavvtskiy/Consiglio**(Causa T-290/17)**

(2017/C 231/49)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Edward Stavvtskiy (Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 58, pag. 34), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 58, pag. 1), nei limiti in cui tali atti mantengono il ricorrente nell'elenco delle persone ed entità alle quali si applicano tali misure restrittive;
- condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che le disposizioni che disciplinano l'iscrizione in elenco violano il principio di proporzionalità, poiché consentono l'iscrizione di una persona per il solo motivo che essa è imputata in un procedimento penale, con la conseguenza che gli atti impugnati si fondano su una base giuridica illegittima.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione, poiché non disponeva di elementi di fatto sufficientemente concludenti per iscrivere il ricorrente in elenco per il motivo che egli era imputato in un procedimento penale avviato a suo carico dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici.
3. Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione, poiché negli atti impugnati il Consiglio ha fornito una motivazione insufficiente e stereotipata, limitandosi a riprendere il testo delle disposizioni che disciplinano l'iscrizione in elenco.
4. Quarto motivo, vertente su una base giuridica errata, poiché le misure adottate dal Consiglio non costituiscono, nei confronti del ricorrente, misure di politica estera, essendo invece misure di cooperazione internazionale nei procedimenti penali, che sono state adottate pertanto in virtù di una base giuridica errata.